



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
S. IMU E TARI**

DEL 579 / 2021

05/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 05 LUGLIO 2021

(proposta dalla G.C. 25 giugno 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TISI Elide
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	
GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
CURATELLA Cataldo - MONTALBANO Deborah

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,*

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";

L'art. 1 della Legge 147/2013, ai commi 650 e 651, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per applicare la tariffa anche con le modalità di calcolo alternative previste dal comma 652, nel rispetto del principio "chi inquina paga". L'art. 57-bis del D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, cosiddetto "decreto fiscale", ha disposto che tale facoltà è confermata *"fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente"*;

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, pertanto, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Rilevato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

L'ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenzia la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, che riporta la *"definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;

Tale deliberazione:

- nell'allegato A individua il metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/99, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;
- non si esprime sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI e, all'art. 5, conferma che nelle annualità 2020 e 2021 l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente del citato D.P.R. n. 158/1999;
- all'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF). Esso viene redatto in forma "grezza" dal soggetto gestore, per essere trasmesso all'ente territorialmente competente (ETC). Quest'ultimo, assunte le pertinenti determinazioni e validato il piano, provvede a trasmetterlo all'Autorità, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva.

A causa dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020), il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese.

Per quanto attiene alla disciplina della Tassa Rifiuti, con la deliberazione ARERA n. 238 del 23

giugno 2020, sono state apportate modifiche ed integrazioni al MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza da Covid-19.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013);

Richiamate le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2020:

- del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019, (mecc. 2019 05026/013), con la quale sono state definite le scadenze TARI;
- della Giunta Comunale del 10 marzo 2020, (mecc. 2020 00829/013), con la quale, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state sospese le prime due rate dell'acconto TARI a favore delle utenze non domestiche, con scadenza 16 marzo e 15 maggio;
- della Giunta Comunale del 31 marzo 2020, (mecc. 2020 00891/013), con la quale, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state sospese le prime due rate dell'acconto TARI a favore delle utenze domestiche, con scadenza 30 aprile e 29 maggio;
- del Consiglio Comunale del 1° giugno 2020, (mecc. 2020 01148/013), con la quale, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state prorogate e rimodulate le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2020;
- del Consiglio Comunale del 14 settembre 2020, (mecc. 2020 01856/013), con la quale sono state approvate le tariffe, le agevolazioni generali e quelle a favore delle utenze non domestiche in relazione all'evento pandemico della primavera 2020;
- della Giunta Comunale del 24 settembre 2020, (mecc. 2020 01612/013), con la quale sono state determinate le agevolazioni per disagi a causa dell'allestimento di cantieri di durata superiore a sei mesi per la realizzazione di opere pubbliche;
- della Giunta Comunale del 22 marzo 2021, n. 211/2021, con la quale sono state definite le agevolazioni a favore delle utenze non domestiche in relazione all'evento pandemico dell'autunno 2020.

Richiamate:

- la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, approvata dal Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2019 n. 25/2021;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 25 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023

e preso atto che, in attesa di disporre dei dati utili alla definizione del Piano Finanziario per l'anno 2021 secondo la deliberazione ARERA n. 493/2020, sono state confermate le previsioni TARI del bilancio 2020, definite in base alle tariffe approvate con la deliberazione del C.C. del 14/9/2020, (mecc. 2020 01856/013).

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 211/2021 del 22 marzo 2021 con la quale sono state definite le scadenze della TARI 2021.

Preso atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR definito dall'ARERA, è stato validato dalla Città, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ed evidenzia costi complessivi pari a Euro 203.828.795,09, risultante dal totale PEF (pari a Euro 216.022.524,78) a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 13.531.139,59) ed incrementato dal valore per le attività esterne al ciclo integrato dei RU (pari a Euro 1.337.409,90);

Rilevato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., al comma 653 prevede che nella determinazione dei costi il comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, i fabbisogni standard sono stati calcolati facendo riferimento alle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443" pubblicate dal MEF - Dipartimento delle Finanze ed

utilizzando il tool di calcolo messo a disposizione dall'IFEL.

Preso atto che per il 2021 il valore del costo standard complessivo risulta pari a Euro 206.326.914, superiore al valore posto a base del calcolo delle tariffe (Euro 203.828.795,09).

Preso inoltre atto che si conferma la composizione binomia della tariffa: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione. Detti costi, sia per la parte fissa che per la parte variabile, sono desunti dal piano economico finanziario redatto secondo il metodo MTR e sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999, in modo da assicurarne la copertura integrale.

Rilevato che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico della Città.

In questo scenario già complesso, molte famiglie hanno ridotto i consumi, hanno perso il lavoro e sono in grande difficoltà nel sostenere le spese; le attività economiche colpite da provvedimenti di sospensione dell'attività hanno rappresentato difficoltà finanziarie che portano ad aumentare fortemente il rischio di morosità.

Al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica, fortemente aggravata dall'emergenza da Covid-19, che vede da un lato una frenata del sistema economico e dall'altro evidenti difficoltà finanziarie per parte della popolazione residente nella Città di Torino, si ritiene necessario ed opportuno confermare la volontà di rimodulazione degli indici di produttività dei rifiuti, al fine di garantire costanza dei criteri di tassazione nel tempo, oltre che contenere e mantenere uniformi quanto più possibile gli aumenti tariffari di tutte le categorie domestiche e non domestiche.

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di approvare la tassa rifiuti per l'anno 2021:

- delle utenze domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella G dell'allegata relazione tecnica;
- delle utenze non domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella H dell'allegata relazione tecnica

dando atto che esse si applicheranno per tutto il 2021, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione.

Preso atto che, a valle delle rimodulazioni necessarie per garantire l'invarianza nella tassazione, la ripartizione tra costi fissi e variabili rispetto al totale risulta essere, rispettivamente, del 47,28% e del 52,72%; la ripartizione dei costi totali tra le utenze domestiche e non domestiche risulta essere del 48,14% a carico delle utenze domestiche e del 51,86% a carico delle utenze non domestiche, rispetto al totale.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale del 14 settembre 2020, (mecc. 2020 01856/013) e la proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale del 18/6/2021 2021 n. 17988, con le quali sono state approvate le riduzioni e le agevolazioni da applicare in sede di acconto e di saldo della TARI dell'anno 2021;

Visto l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*".

Visto altresì l'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal*

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Preso atto che, l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella L. 21 maggio 2021, n. 69 ha stabilito che “limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Preso altresì atto che l'art. 52, c. 2 del D.L. 73/2021 stabilisce che per gli enti locali, come la Città di Torino, che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 luglio 2021. Si deve quindi ritenere che, per i comuni rientranti nella casistica prevista dal citato decreto, tale ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio porti con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari.

Dato atto inoltre che con verbale n. 36 del 2 luglio 2021 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 (allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe TARI 2021 quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G e H della “Relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe” (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti dall'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;
2. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2021, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, essendo applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al

momento dell'occupazione;

3. di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per consentire l'immediata applicazione delle tariffe TARI 2021.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio,

Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-579-2021-All_1-Allegato_1.pdf



2. DEL-579-2021-All_2-PROP-18146-2021_EM_Id_391-All_1-Allegato_2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento